

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile –  
costituita dai signori:

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Daniela Pellingra         | Presidente       |
| 2) Dott. Maria Letizia Barone      | Consigliere      |
| 3) Dott. Cintia Emanuela Nicoletti | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. **820/2016** del R.G. di questa Corte di Appello,  
promossa in questo grado

da

**COMUNE di CEFALU'**, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e  
difeso dall'Avv. G. Leonardo Raso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio  
ubicato in Palermo, via F. Li Donni n. 7

contro

**IRIS COMMUNICATION S.R.L.**, con sede legale in Palermo, Via M. D'Azeglio  
9/B, Cod. Fisc. e P. IVA Cod. Fisc. e P.IVA 05370460825, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per mandato in calce al presente,  
anche disgiuntamente, dall'Avv. Michele Jeni e dall'Avv. Francesco Stallone,  
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, Via Nunzio  
Morello n. 40


\*\*\*\*

**Conclusioni per il COMUNE di CEFALU':**

Voglia L'On.le Corte di Appello di Palermo

Disattesa, ogni contraria istanza, deduzione ed argomentazione e sulla base della  
rinnovata valutazione delle prove, della documentazione prodotta nel giudizio arbitrale





e previo accoglimento dell'istanza di sospensione sopra formulata

### **NEL MERITO**

- **ACCERTARE e DICHIARARE** la nullità del lodo pronunciato a Palermo in data 1/12/2015, dal Collegio Arbitrale composto dai Sigg.ri avv. Giovanni Immordino, Avv. Santi Geraci e Avv. Gabriele Del Castillo, all'uopo costituito per pronunciarsi sulla domanda di arbitrato proposta dalla Iris Communication S.r.l., per i motivi di gravame proposti in premessa e che qui s'intendono ripetuti e trascritti;

- **STATUIRE nel merito** e, in accoglimento delle conclusioni formulate dal Comune di Cefalù nel procedimento arbitrale:

- Dire e dichiarare che la Iris Communication s.r.l. è tenuta a restituire al Comune di Cefalù la complessiva somma di € 273.998,00

- Dire e dichiarare che lo scioglimento dell'ATS “ Sherbeth Festival” si è verificato per sopravvenuta impossibilità di raggiungimento dello scopo per fatto e colpa esclusivi della Iris Communication s.r.l. per avere violato gli obblighi cui la stessa era tenuta in forza dell'atto costitutivo dell'ATS

- Dire e dichiarare che il Comune di Cefalù ha diritto ad avere restituita da Iris Communication s.r.l. la complessiva somma di € 273.998,00 per i titoli di cui in premessa

- Condannare, conseguentemente la Iris Communication s.r.l. al pagamento dell'importo sopra indicato oltre a interessi e rivalutazione

- Condannare la Iris Communication s.r.l. al pagamento di tutte le spese del procedimento arbitrale e a tutte le spese, competenze e onorari in favore del Comune di Cefalù

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

### **Conclusioni per IRIS COMMUNICATION S.r.l.:**


**VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO**

Respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa.

Preliminarmente ritenere e dichiarare che nella presente fattispecie non ricorrono i gravi motivi necessariamente previsti, ex art. 830, ultimo comma, c.p.c., per sospendere l'efficacia esecutiva del lodo impugnato. E per l'effetto rigettare la chiesta provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato.

Ritenere e dichiarare inammissibile e/o improponibile e, comunque, infondata





l'impugnazione promossa dal Comune di Cefalù e conseguentemente rigettarla.

Per l'effetto confermare il lodo arbitrale nelle parti impugnate dal Comune di Cefalù.

In accoglimento dell'appello incidentale formulato da Iris Communication s.r.l., accertare e dichiarare la nullità del lodo dell'1/12/2015 nelle parti e per i motivi sopra analiticamente trattati e per l'effetto

A) condannare il Comune al pagamento della somma di euro 100.000, pari al contributo concesso dal Ministero delle Politiche Agricole

B) Condannare il Comune al pagamento, anche titolo di risarcimento, della complessiva somma di Euro 437.905,46;

C) Condannare il Comune al pagamento dell'ulteriore somma di € 140.000,00 posta nel rendiconto a consuntivo dell'edizione 2010, approvato con delibera di G.M. direttamente esecutiva n. 195 del 15/11/2010 quale contributo diretto del Comune;

D) Condannare il Comune al pagamento della somma di € 50.000,00 quali rimborso dei costi anticipati dalla società in vista della manifestazione per l'anno 2013, poi non tenutasi per fatto e colpa del Comune;

E) Condannare il Comune al risarcimento del danno da perdita di chance, liquidato in via equitativa;

Condannare il Comune di Cefalù, in persona del suo legale rappresentante, alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Salvis Juribus.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**I.** Con lodo sottoscritto l'1 dicembre 2015, il Collegio Arbitrale nominato per decidere la controversia insorta tra la IRIS COMMUNICATION s.r.l. e il COMUNE di CEFALU' in dipendenza della richiesta, formulata dalla richiamata società, di scioglimento dell'Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) denominata SHERBETH FESTIVAL, costituita dalle stesse parti da ultimo con atto del 29 agosto 2012 (seguito agli atti del 4 agosto 2008 e del 4 maggio 2012), e di condanna del predetto COMUNE al pagamento di diverse somme dalla stessa analiticamente indicate, oltre interessi legali e moratori, nonché al risarcimento per il maggior danno subito, così dispose:

- dichiarò fondate le richieste avanzate dall'Impresa attrice relative ai quesiti sub





nn.1 e 2), concernenti l'accertamento del grave inadempimento imputabile al COMUNE di CEFALU' degli obblighi sul medesimo incombenti in virtù dell'atto costitutivo dell'A.T.S. e, per l'effetto, dichiarò risolta l'A.T.S. costituita tra le parti;

- dichiarò assorbito il quesito n. 3 proposto dall'impresa;

- dichiarò parzialmente fondate le domande dell'Impresa relative ai quesiti sub nn. 6, 9 e 10 (relativi, fra l'altro, alle somme di € 280.774,00, quale anticipazione dei finanziamenti concessi dal Ministero delle Politiche Agricole, pari a € 100.000,00 e dall'Assessorato Regionale al Turismo, pari a € 180.774,00 per l'edizione 2012) e, per l'effetto, condannò il COMUNE di CEFALÙ al pagamento in favore dell'Impresa attrice della somma di € 180.774,00, oltre interessi legali e rivalutazione dal 31 marzo 2013 e sino al soddisfo;

- rigettò le pretese dell'Impresa relative ai quesiti sub nn. 4, 5, 7 e 8 della "memoria di costituzione";

- rigettò, infine, le domande riconvenzionali proposte dal COMUNE di CEFALÙ;

- in accoglimento delle domande dell'Impresa di cui al quesito n. 11), condannò, inoltre, il COMUNE di CEFALÙ alla rifusione delle spese ed onorari di difesa sostenuti dall'attrice, che liquidò in € 8.100,00, oltre € 240,00 per spese ed IVA e CPA e spese generali (15% su diritti ed onorari), dichiarando compensata tra le parti la residua metà;

- condannò l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di CTU, che liquidò nella complessiva somma di € 4.247,74 oltre CPA ed IVA, con vincolo di solidarietà tra le parti nei confronti del CTU;


- pose, infine, le spese del funzionamento del Collegio arbitrale e gli onorari dovuti agli arbitri ed il compenso spettante al segretario, come da separata ordinanza, a carico di entrambi le parti nella misura della metà, con vincolo di solidarietà nei confronti del Collegio.

2. Avverso la predetta decisione, il COMUNE di CEFALU' ha proposto impugnazione per nove motivi lamentandone la nullità:

- 1) ai sensi dell'art. 829, comma IV, n. 2 c.p.c., per violazione delle regole di diritto in ordine alla soluzione data sulla qualificazione di una parte della domanda della IRIS "*(questione pregiudiziale) per errata e/o falsa rappresentazione della realtà*";

- 2) ai sensi dell'art. 829, comma I, n. 9 c.p.c., per violazione delle regole del





contraddittorio;

3) ai sensi dell'art. 829, comma III c.p.c., in relazione anche all'art. 241 comma 15 bis D.Lgs. n. 163/2006, per violazione e/o mancata osservanza delle regole di diritto relative al merito della controversia;

4) ai sensi dell'art. 829, comma I n. 11 c.p.c., per contraddittorietà delle disposizioni per errore di fatto e /o sostanziale;

5) ai sensi dell'art. 829, comma I, n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 c.p.c., per difetto di motivazione;

6) ai sensi dell'art. 829 comma I, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 819 bis n. 2 c.p.c.;

7) ai sensi dell'art. 829 comma I, n. 12 c.p.c., per non essersi pronunciato su alcune eccezioni proposte dal COMUNE di CEFALU';

8) per violazione dell'art. 817 bis c.p.c.;

9) per violazione dell'art. 241 comma 12 bis D.Lgs. n. 163/2006, in relazione alla regolamentazione delle spese processuali.

Costituendosi in giudizio, la IRIS COMMUNICATION s.r.l. ha resistito alla impugnazione avversaria e ha chiesto, in via incidentale, la declaratoria di nullità del lodo per violazione dell'art. 829 comma I, nn. 11 e 12 c.p.c.

3. Respinta, con ordinanza dei giorni 16/25 novembre 2016, l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del lodo impugnato, formulata dal COMUNE di CEFALU', la causa, dopo taluni rinvii dovuti ad esigenze dell'Ufficio e delle parti, nonché alla necessità di comporre diversamente il Collegio, è stata, infine, chiamata all'udienza collegiale del 29 settembre 2021, trattata secondo le modalità previste dall'art. 221 comma IV D.L. 19 maggio 2020 n. 34, conv. con modificazioni nella L. 17 luglio 2020 n. 77, e in pari data assunta in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.

\*\*\*\*

4. Va premesso che, nella specie, si applica l'art. 829 c.p.c. nel testo di cui al D.lgs. n. 40/2006, giacché il rapporto negoziale da cui è scaturito il giudizio pendente fra le parti è regolato dall'atto stipulato il 29 agosto 2012, contenente all'art. 13 la clausola compromissoria.

Non pare superfluo ricordare, inoltre, che il giudizio di impugnazione arbitrale si



compone di due fasi: la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo, che si conclude con l'annullamento del medesimo; la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento, nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte.

Nella prima fase non è consentito alla Corte d'Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori "in procedendo", nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 cod. proc. civ. Solo in sede rescissoria, al giudice dell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del "petitum" e delle "causae petendi" dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 cod. proc. civ. (Cass. n. 20880/10 e n. [9387](#) del 16/04/2018).


Attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice e alla controparte di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, vige poi la regola della specificità della formulazione dei motivi (Cass. 23675/13; n. [27321](#)/2020; n. [1463](#)/2021).

Tanto precisato, prendendo le mosse dall'esame della scrittura, la cui esecuzione ha dato luogo ai contrasti fra le parti composti con il lodo impugnato, è opportuno rammentare, ai fini del decidere, che con la stessa è stata costituita un'associazione temporanea di scopo, senza finalità di lucro, sulla scorta del progetto "Sherbeth Festival", ideato ed elaborato da "IRIS COMMUNICATION s.r.l., la quale ne detiene sia la proprietà che la realizzazione" ed inserito fra le manifestazioni di particolare interesse, rilevanza culturale e grande richiamo turistico della Regione Siciliana, come tale possibile destinatario dei finanziamenti previsti dal P.O. FESR 2007/2013 Asse 3 - Obiettivo Specifico 3.3 – Obiettivo Operativo 3.3.1 – Linea Intervento 3.3.1.1.

In tal modo, il COMUNE di CEFALU' e la società IRIS hanno convenuto una collaborazione sinergica per la realizzazione di tale progetto, sempre ammesso a contributo anche di altri enti pubblici, fra i quali il Ministero del Turismo ed il







Ministero delle Politiche Agricole, oltre che di sponsor privati, che hanno garantito la copertura del Piano Economico Finanziario del progetto attuato già cinque anni prima della stipula dell'ultimo contratto/atto costitutivo.

E' poi pacifico fra le parti che l'arbitrato in oggetto ha natura rituale, desumibile dal tenore letterale del richiamato articolo 13 della scrittura del 29 agosto 2012, che recita testualmente: *“Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà luogo a Palermo. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza”*.

Se ne desume che, nel caso in esame, resta preclusa l'impugnazione, ex art. 829 comma III c.p.c., per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in quanto le parti non l'hanno espressamente prevista.


Invero, il Legislatore, con la novella introdotta con D.Lgs. [2 febbraio 2006, n. 40](#), intendendo limitare l'ampiezza del controllo giudiziario sul lodo a fine di garantire a quest'ultimo maggior stabilità, ha adottato una disciplina totalmente innovativa in merito agli *errores in iudicando*, stabilendo il rovesciamento della situazione ante riforma, che consentiva l'impugnabilità del lodo anche per errore di diritto, ad eccezione del caso in cui le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità e prevedendo, così, la presunzione in senso opposto, sicché l'impugnabilità per errore di diritto ormai sussiste soltanto se espressamente prevista dalle parti o dalla legge.

Ai sensi dell'art. 829, comma IV c.p.c., poi, fanno eccezione a tale regola generale le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., nonché i casi in cui *“...la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato”*.

Ciò posto, alla luce di tali premesse, devono ritenersi *prima facie* senz'altro inammissibili le doglianze che pertengono alle violazioni delle regole di diritto dedotte dal COMUNE e, segnatamente, quelle di cui ai punti 1), 3) e 9) sopra indicati.

Invero, quanto al punto 1), come correttamente evidenziato dalla società IRIS, non può essere sindacata la *“soluzione data in ordine alla qualificazione di una parte della*





*domanda di Iris (questione pregiudiziale) per errata e/o falsa rappresentazione della realtà*”, atteso che la qualificazione della domanda (nella specie se di adempimento contrattuale o risarcitoria per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.) non può affatto essere definita quale questione pregiudiziale, né, tanto meno, vertente su materia che “*non può essere oggetto di convenzione in arbitrato*”, rientrando, invece, esattamente nel perimetro decisionale di competenza dei nominati Arbitri.

Con riguardo, invece, ai punti 3) e 9), deve osservarsi che, contrariamente a quanto opinato dal COMUNE, l’art. 241 D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), poi abrogato dall’ articolo 217, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, disciplinante l’arbitrato, impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, non può ritenersi applicabile alla materia in oggetto atteso che, nella fattispecie, non si tratta di appalto pubblico relativo a lavori, servizi e forniture, nel senso previsto dall’art. 3, comma III, D.Lgs. 163/2006 (ossia “*contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori*”), ma piuttosto, come sopra evidenziato, di un contratto a “comunione di scopo” e, segnatamente, dell’atto costitutivo della nominata A.T.S.

Invero, l’A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) è una figura tipica dei coordinamenti di natura contrattuale tra enti e soggetti giuridici per la realizzazione di un progetto specifico; in buona sostanza, é necessario che tutti i soggetti coinvolti sottoscrivano un contratto in cui siano previsti diritti e obblighi delle organizzazioni co-proponenti e la nomina dell’ente capofila (nella specie coincidente con il COMUNE di CEFALU’), quale mandatario che intrattenga i rapporti con i terzi, con i quali vanno poi stipulati, in un momento successivo, i contratti funzionali alla realizzazione dello scopo.

Deve pertanto escludersi che la richiamata disposizione di cui all’art. 241 D.Lgs. n. 163/2006 sia immediatamente applicabile al contratto oggetto di scrutinio, sicché va esclusa l’impugnabilità per errore di diritto e, altresì, l’obbligo di applicazione della regola di cui al comma 12 bis della stessa disposizione secondo cui: “*Salvo quanto*







*previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.”*

E tali considerazioni devono ritenersi assorbenti anche del rilievo concernente l'analoga disposizione di cui all'art. 48 D.L. 22 giugno 2012 n. 83, pure richiamata al medesimo fine dal COMUNE impugnante.

Passando ad esaminare il secondo motivo dell'impugnazione principale - punto 2) -, inerente alla presunta violazione delle regole del contraddittorio di cui all'art. 829 c. I, n. 9 c.p.c., non può che rilevarsi l'assoluta infondatezza.

Deve premettersi che il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo nel conferimento dell'incarico arbitrale.

E' altresì vero che esso deve comunque essere condotto nel rispetto delle norme di ordine pubblico, che fissano i principi cardine del processo, di rango costituzionale, come il principio del contraddittorio, rafforzato dalla specifica previsione della lesione di tale principio come motivo di nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829, nono comma, cod. proc. civ. (Cass. n. n. [17099/2013](#)).

E tuttavia, nel giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale, ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte (Cass. n. 18600/2020).

A tale proposito occorre rilevare che, nel caso di specie, tale doglianza, agganciata alla presunta *mutatio libelli* (da adempimento contrattuale a domanda risarcitoria conseguente all'inadempimento), è priva di consistenza ove solo si consideri, come osservato dagli Arbitri nella decisione impugnata (cfr. pag. 22 e seg.), che la IRIS aveva qualificato le proprie richieste in termini di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. sin dalla memoria di costituzione depositata il 9 dicembre 2014, così consentendo al COMUNE di poter adeguatamente replicare, cosa che, invece, non ha fatto neppure in sede di espletamento delle





operazioni di consulenza, sebbene il C.T.U. avesse ritenuto parzialmente fondata la domanda risarcitoria della società.

In definitiva, deve ritenersi che non solo non è stato indicato dal Comune lo specifico pregiudizio che un eventuale vizio procedurale avrebbe arrecato al diritto di difesa, ma, alla luce degli elementi esposti, non risulta in alcun modo violato il principio del contraddittorio.

Non coglie nel segno neppure il quarto motivo dell'impugnazione principale di cui al punto 4), concernente la censura per violazione dell'art. 829 comma I n. 11 c.p.c., ossia la presenza nel lodo di disposizioni contraddittorie.

Va innanzi tutto sottolineata la mancata specificazione della doglianza, atteso che, come osservato dalla IRIS, il COMUNE ha trattato indistintamente e confusamente, da pagina 13 a seguire, in un unico capitolo denominato: "*La domanda di risoluzione dell'A.T.S. – La domanda riconvenzionale del Comune di Cefalù – La richiesta di sospensione dell'arbitrato ai sensi dell'art. 819 bis n. 2 c.p.c.*", i motivi da 3) a 8) sopra indicati, reiterando le medesime argomentazioni sottoposte al Collegio arbitrale e dal medesimo compiutamente vagliate.

E' vero che, in tema di impugnazione del lodo per nullità, la prospettazione "*a grappolo*" di un insieme di pretesi vizi della pronuncia arbitrale non è ragione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi, ma ciò si verifica quando, scandagliandone la formulazione, sia possibile scindere il contenuto cassatorio di ciascuna censura e - indipendentemente dalla rubricazione e, ancor più, dalla correttezza della indicazione numerica adottata - sia identificabile il parametro normativo di riferimento tra quelli enunciati dall'art. 829 c.p.c., operando una valutazione in tutto simile a quella che compie il giudice di legittimità nell'esaminare il ricorso per cassazione contenente, in un unico motivo, più profili di doglianza (Cass. n. [14041/2021](#)).

In ogni caso, al riguardo è sufficiente rilevare che, secondo i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829 c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che





comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass. n. 2747/2021, n. 1258/2016; 11895/2014; n. 25623/2007; Cass. n. 13753/2002; Cass. n. 1815/2000).


Orbene, rileva la Corte che tale ultima ipotesi (peraltro neanche dedotta dall'impugnante, che ha lamentato, piuttosto, una contraddittorietà all'interno della motivazione del lodo) non ricorre certo nel caso di specie. Invero, il provvedimento arbitrale, al di là della condivisibilità o meno delle argomentazioni in esso contenute, presenta comunque un percorso motivazionale del tutto logico, che dà conto in maniera esaustiva delle proprie determinazioni con riferimento sia all'*an*, che al *quantum* delle pretese avanzate dalle parti. In particolare, sono state evidenziate in maniera chiara le ragioni che hanno indotto gli arbitri a dichiarare risolto il contratto di appalto per grave inadempimento del COMUNE, così come altrettanto esaustivamente sono stati evidenziati, anche alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e degli accertamenti compiuti dal CTU, i criteri attraverso i quali il Collegio arbitrale è pervenuto alla quantificazione della somma dovuta alla IRIS.

In merito alla censura di cui al punto 5), relativa alla dedotta violazione di cui all'art. 829 comma I n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 c.p.c., per difetto di motivazione, va rammentato che è del pari *jus receptum* che tale vizio è ravvisabile solo ove la motivazione o manchi del tutto o sia così carente da non far comprendere il ragionamento seguito dagli arbitri e la "ratio" della decisione (cfr. Cass. n. 7600/2001 e n. 11241/2002). In altri termini, il vizio in parola esige che vi sia un percorso argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, tale da risolversi, in sostanza, in una "non-motivazione" (cfr. Cass. n. 12321/2018).

E tale non pare affatto il caso della decisione impugnata, avendo gli arbitri esposto in modo sufficientemente comprensibile la "ratio" della loro decisione, attraverso una motivazione che, a prescindere (lo si ribadisce) dalla sua correttezza (che attiene al merito della controversia), ha comunque analizzato tutta la documentazione prodotta, rispondendo in modo soddisfacente alle questioni prospettate dalle parti.

Appare del tutto evidente, peraltro, che le predette censure, così come formulate, tendono ad ottenere sostanzialmente (ed in modo inammissibile), attraverso uno





strumentale rimando alle citate disposizioni di legge, una diversa ricostruzione del fatto e del percorso logico argomentativo seguiti dal Collegio arbitrale.

Parimenti infondato è il motivo di cui al punto 6), relativo alla dedotta nullità “*ai sensi dell’art. 829 co. 1 n. 4, in relazione all’art. 819 bis n. 2 c.p.c.*”

Premesso che la prima delle disposizioni testé richiamate prevede due diverse ipotesi di nullità che l’appellante avrebbe dovuto, quindi, specificare e non contempla in sé alcun richiamo all’art. 819 bis n. 2 c.p.c., va rilevato che non può in alcun modo ritenersi che gli arbitri abbiano pronunciato fuori dai limiti della convenzione d’arbitrato o abbiano deciso il merito della controversia sebbene non potesse essere deciso.

Risulta dall’esame della motivazione della decisione (cfr., in particolare pag. 27 e seguenti) che, in realtà, il Collegio arbitrale, nella composizione del contrasto fra le parti riguardante le ragioni della risoluzione del loro rapporto negoziale e le connesse richieste economiche, si sia correttamente riferito alle disposizioni negoziali di cui al contratto di A.T.S. del 29 agosto 2012 già richiamato, disciplinanti le obbligazioni insorte in epoca successiva (come quella relativa al progetto dell’edizione 2012, svoltasi dal 31 agosto al 9 settembre 2012, approvato con deliberazione di G.M. n. 138 del 3 settembre 2012), atteso che tale scrittura aveva di fatto sostituito quelle già stipulate precedentemente dalle medesime parti e, segnatamente, quella datata 4 maggio 2012.

Peraltro, in tema di arbitrato rituale, la questione, mai posta innanzi agli Arbitri, relativa alla determinazione dell’ambito oggettivo della clausola compromissoria - ossia alla individuazione delle controversie, nascenti dal contratto, che le parti, nell’esercizio della loro autonomia privata, hanno inteso compromettere in arbitri - e, quindi, dell’ambito oggettivo del potere decisorio degli arbitri stessi, integra, non già una questione di “competenza” di questi ultimi, bensì una questione di merito, la cui soluzione richiede, mediante l’interpretazione della clausola secondo i normali canoni ermeneutici codicistici dettati per l’interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. cod. proc. civ.), l’indagine sulla determinazione della “comune intenzione delle parti” circa il contenuto oggettivo che le stesse hanno inteso dare alla clausola medesima, che si è detto esula dal consentito stretto vaglio rescindente (Cass. n. [18917/2004](#)).

Né, si è già chiarito, la questione dell’interpretazione della domanda e/o delle



clausole contrattuali può ritenersi avere carattere pregiudiziale e tale da comportare la sospensione del procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 819 bis n. 2) c.p.c.

Quanto al profilo, trattato a pag. 25 e seguenti dell'impugnazione, concernente la richiesta di sospensione dell'arbitrato, ai sensi dell'art. 819 bis n. 2 c.p.c., in ragione della pendenza del giudizio intrapreso dal COMUNE di CEFALU' nei confronti del competente Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, a causa dell'intervenuta revoca del finanziamento, dapprima innanzi al TAR che ha declinato la giurisdizione e, in seguito, innanzi al Tribunale di Palermo, va rilevato che gli Arbitri hanno valutato la questione ritenendone l'insussistenza dei presupposti *“tenuto conto che le questioni sollevate e relative alle eventuali responsabilità in ordine alla mancata effettiva corresponsione delle somme e/o alla eventuale revoca di tali finanziamenti non hanno natura preliminare e pregiudiziale nel presente giudizio arbitrale per le ragioni sopra esposte (venendo in questa sede in rilievo esclusivamente il rispetto dei precisi obblighi contrattuali)”*.

Il Collegio arbitrale ha osservato che se doveva ritenersi pacifico e provato che, con D.D.G. n. 113 del 10.02.2014, l'Assessorato al Turismo della Regione Siciliana aveva revocato il finanziamento concesso con D.D.G. n. 368/S6 tur del 4/3/2011, i motivi della revoca risultavano svariati e non immediatamente riferibili ai presunti obblighi contrattuali gravanti sulla IRIS COMMUNICATION s.r.l. e dalla stessa disattesi.

D'altra parte, ha condivisibilmente rilevato che la legittimità della revoca successiva all'erogazione cui era connessa l'anticipazione, posta in discussione dallo stesso COMUNE mediante l'impugnazione presso le competenti sedi, andava valutata su un altro piano *“alla luce della disciplina di riferimento”* ed era questione che esulava *“dal thema decidendum del...giudizio arbitrale che evidentemente non può sovrapporsi al giudizio riservato all'A.G.O.”*, dovendosi esclusivamente valutare se l'Impresa era venuta meno agli obblighi negoziali di cui all'art. 5 dell'A.T.S. del 2008 e di quelli successivi, fatto in ordine al quale l'ente locale non aveva fornito piena prova.

In buona sostanza, gli Arbitri hanno ritenuto, nella discrezionalità che è loro attribuita ex art. 819 bis co. II c.p.c., attraverso la clausola compromissoria, di non dover sospendere il giudizio, non ricorrendo un'ipotesi di pregiudizialità necessaria di cui al comma I della stessa disposizione, ossia la c.d. pregiudizialità penale di cui







all'art. 75 comma III c.p.p. (n. 1), relativa a questione non compromettibile in arbitri che, per legge, deve essere decisa con autorità di giudicato (n. 2) o connessa a questione di legittimità costituzionale (n. 3).

Inammissibile poi deve ritenersi la doglianza (che non è stata neppure ricondotta a una delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 829 c.p.c. più volte richiamato), relativa al *“rigetto operato dal Collegio della domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 244.000,00 richiesta dal Comune sulla base della obbligazione assunta dalla Iris Communication s.r.l.”*, fondato sulla ritenuta ininfluenza della promessa unilaterale atipica sull'efficacia del contratto stipulato dalle parti (cfr. pag. 35 della motivazione della decisione), atteso che la stessa si risolve in una rivalutazione del merito della controversia che, come detto, è preclusa in questa sede.


Con riferimento alla censura di cui al punto 7), con la quale l'impugnante principale lamenta, ex art. 829 comma I, n. 12 c.p.c., l'omessa pronunzia del Collegio arbitrale *“su alcune eccezioni proposte dal Comune di Cefalù”*, ne va rilevata, ancora, la palese inammissibilità.

Il COMUNE impugnante, infatti, non ha adempiuto all'onere sul medesimo gravante in questa sede di circostanziare la doglianza, evidenziando in cosa si sia concretata la dedotta omissione.

Risulta al contrario, esemplificativamente, che rispetto alla richiesta di restituzione della somma di € 30.000,00 *“a valere sul contributo del Ministero delle Politiche Agricole”* (in ordine alla quale si legge a pag. 31 dell'impugnazione la frase *“Ma sul punto il lodo nulla ha detto”*), gli Arbitri hanno puntualmente statuito a pag. 39 e seguenti della decisione, rilevando che *“l'unico soggetto legittimato al recupero è il Ministero (estraneo al presente giudizio arbitrale), ben inteso che l'Amministrazione comunale ha titolo per chiedere la corresponsione di tali somme soltanto nei confronti del Ministero e non anche dell'impresa”*.

In buona sostanza, non può che ritenersi che, contrariamente a quanto propugnato dal COMUNE di CEFALU', il Collegio arbitrale abbia dato contezza, nel corpo della motivazione, di aver compiutamente esaminato tutte le domande, eccezioni e difese sottoposte dalle parti e connesse alle questioni trattate, oltre che la documentazione prodotta e, segnatamente, i rendiconti consuntivi delle diverse edizioni della manifestazione e le delibere di G.M. ad esse inerenti, richiamando le conclusioni cui





era giunto il C.T.U., neppure oggetto di specifica critica ad opera dell'ente locale.

Con riferimento, infine, al motivo di cui al punto n. 8), ossia la dedotta nullità per violazione dell'art. 817 bis c.p.c., premesso che la stessa non rientra fra i motivi previsti dall'art. 829 c.p.c. con conseguente inammissibilità in sé del rilievo, va comunque rilevato che l'impugnante principale non ha in alcun modo evidenziato la ricorrenza dei presupposti per la invocata compensazione e, segnatamente, la certezza dei reciproci crediti, essendo uno degli stessi dichiaratamente in corso di accertamento in sede giudiziaria.

Quanto ai motivi dedotti in via incidentale dalla IRIS COMMUNICATION s.r.l. (cfr. pag. 25 e seguenti della comparsa di risposta), con riferimento all'art. 829 comma I, nn. 1 e 12 c.p.c., non possono che ritenersi esaustive le considerazioni già effettuate con riguardo ai rilievi speculari proposti dal COMUNE di CEFALU', non emergendo neppure in questo caso palesi divergenze fra le componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, ma essendo stata piuttosto lamentata, in linea generale, una contraddittorietà intrinseca della motivazione del lodo, che, invece, come detto, risponde a criteri logico giuridici puntualmente ostesi e insindacabili sotto il profilo del merito, indipendentemente dalla correttezza della decisione.

Né, con riferimento alle domande formulate dalla IRIS, riguardanti le richieste di rimborso delle anticipazioni dei costi sostenuti e rivendicati a titolo di inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno da perdita di chance, può ravvisarsi alcun vizio omissivo di cui all'art. 829, comma I n. 12 c.p.c., avendo la stessa società evidenziato che il Collegio arbitrale si è in proposito pronunciato reputando via via infondate le diverse domande.

I motivi dell'impugnazione incidentale, pertanto, prima che infondati, vanno reputati inammissibili.

In conclusione, il lodo non può ritenersi affetto da nullità e resiste alle censure delle parti, dovendo pertanto arrestarsi il giudizio della Corte alla sola fase rescindente, con conseguente rigetto delle impugnazioni rispettivamente proposte.

Avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le stesse le spese processuali.

Infine, le parti sono entrambe tenute a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le loro impugnazioni, secondo quanto





previsto dal comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228).

**P.Q.M.**

La Corte, di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta l'impugnazione proposta dal COMUNE di CEFALU' nei confronti della IRIS COMMUNICATION s.r.l., con atto di citazione notificato il 5 aprile 2016, nonché quella incidentale della stessa IRIS avanzata con comparsa depositata il 27 giugno 2016, avverso il lodo depositato in data 1.12.2015 dal Collegio arbitrale (composto dagli Avvocati Giovanni Immordino, Santi Geraci e Gabriele Del Castillo);

dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;

dà atto della sussistenza, nei confronti delle parti, dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 30/5/2002, n. 115, come modificato dall'art.1, comma 17 L. 24/12/2012, n. 228.

Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 23 marzo 2022.

Il Consigliere est.

*Cintia Emanuela Nicoletti*

Il Presidente

*Daniela Pellingra*

